

**ALLEGATO INTERNO ALLA PROCEDURA
REGIONALE PER LE INDAGINI DI PG SUGLI
INFORTUNI**

**PROGETTO REGIONE VENETO:
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E
DELL'EFFICIENZA DELLE INCHIESTE
INFORTUNI**

Referente: Celestino Piz

Gruppo di lavoro:

Provincia di Belluno: dott.ssa Nicoletta De Marzo Responsabile SPISAL ULSS 2, TPL Massimo Pomarè
SPISAL ULSS 1

Provincia di Rovigo: dott. Alessandro Finchi Direttore SPISAL ULSS 19, TPL Fabrizio Turati SPISAL
ULSS 18

Provincia di Treviso: dott. Lucio Ross SPISAL ULSS 9, TPL Flavio Mariotto SPISAL ULSS 8

Provincia di Venezia: ing. Piermaria Jagher SPISAL ULSS 12;

Provincia di Verona: dott. Mario Gobbi TPL Massimo Bonfanti SPISAL ULSS 29

Provincia di Vicenza: dott. Celestino Piz, TPL Flavio Vidale, Dott.ssa Antiniska Maroso SPISAL ULSS 6

INDICE

PREMESSA	3
1) ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE CHIAMATE DEL S.U.E.M. (e rapporti con Regione - Procura - INAIL - mezzi di informazione)	3
2) INFORTUNI “SIGNIFICATIVI” - per gli SPISAL ma anche per le aziende in riferimento all’art 29 c. 3 del D.Lgs 81/08 -	4
3) ALCUNI ASPETTI GENERALI DELLE ATTIVITÀ DI INDAGINE PER INFORTUNIO	4
3.1 QUANDO ESCLUDERE LA NECESSITA’ DI INDAGINE DI PG.....	4
3.2 CONSEQUENZE PER CHI VIENE INDIVIDUATO COME RESPONSABILE DELL’EVENTO.....	5
3.3 COME RAPPORTARSI ALLE AZIENDE	5
3.4 COME SI TRAGGONO LE CONCLUSIONI.....	6
3.5 COMUNICAZIONI TRA SERVIZI.....	6
3.6 LA VIOLAZIONE DELLA NORMA: APPROPRIATEZZA DEGLI ARTICOLI CONTESTATI.....	7
4) COME INDIVIDUARE LE POSIZIONI DI GARANZIA IN AZIENDA	7

PREMESSA

Questo documento completa la “Procedura regionale per le indagini di polizia giudiziaria sugli infortuni” (inviata con nota prot. 586830 del 28.12.12) e fornisce indicazioni operative su alcuni aspetti che, a giudizio del gruppo di lavoro, dovevano essere resi omogenei.

1) ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE CHIAMATE DEL S.U.E.M. (e rapporti con Regione - Procura - INAIL - mezzi di informazione)

In caso di chiamata per infortunio mortale o gravissimo:

- **appena possibile e utile contattare il Magistrato di turno** per informarlo dell’evento ed avere le eventuali prime indicazioni;
- **qualora intervengano altri Organi di Polizia**, spetta allo SPISAL promuovere il coordinamento di tutte le strutture intervenute (e comunque chi invia la nota informativa alla Procura ne informa gli altri intervenuti al fine di evitare, per quanto possibile, doppie comunicazioni e permettere che tutti facciano riferimento alla stessa nota);
- la lettura combinata degli artt. 353 - 354 – 357 - 366 CPP richiede che i **“verbali di accertamenti urgenti”** compiuti (intesi come verbale di sopralluogo, accompagnato da eventuali foto) siano depositati entro il terzo giorno successivo al compimento dell’atto per essere messi a disposizione dei difensori.

Inoltre va inviato un messaggio di posta elettronica:

- alla **Regione**, che con una specifica nota a firma del Segretario della Sanità del 10 novembre 2009 n° 627260/50.03.41 ha richiesto di essere informata. Il PREO ha prodotto un fac simile per la comunicazione immediata dei casi mortali;
- all’**INAIL** (che in alcune sedi interviene in merito alle proprie competenze). In caso di morte, ad esempio, l’INAIL interviene fin da subito con forme di sostegno economico e altro, ed è importante nei casi di rimpatrio della salma;
- alla **DPL** (se ci sono accordi in merito);
- agli **organi di informazione**, meglio se si riesce a produrre comunicazioni di carattere generale utili alla prevenzione.

2) INFORTUNI “SIGNIFICATIVI” - per gli SPISAL ma anche per le aziende in riferimento all’art 29 c. 3 del D.Lgs 81/08 -

Ai sensi dell’art. 29 c. 3 del D.Lgs. 81/08, la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata dal datore di lavoro a seguito di **infortuni “significativi”**. Questo tipo di infortuni può essere individuato, a titolo di esempio, facendo riferimento ad infortuni accaduti con le seguenti modalità:

- caduta da altezze per cui le norme prevedono specifiche protezioni
- contatto con macchina (parti di) o di impianto in movimento
- contatto con organi lavoratori
- contatto con mezzi di sollevamento e trasporto
- contatto con sostanze caustiche – corrosive – ustionanti o biologicamente pericolose
- scoppio, incendio per contatto elettrico
- colpito da oggetti di peso >10 kg
- colpito da oggetti in caduta da + di 0,5 m di peso > 5 kg

Oppure ad infortuni che provocano lesioni con:

- prima prognosi superiore a 19 giorni
- fratture
- amputazioni (anche “lievi”)
- perdita di coscienza (anche di breve durata)
- lesioni agli occhi o al volto.

Indipendentemente dalla dinamica e dalla prognosi, possono essere considerati “significativi” anche gli infortuni che si ripetono nel tempo presso la stessa ditta.

Questi esempi non vanno confusi con quelle che, nella procedura regionale, vengono indicati come criteri per decidere se attivare le indagini di PG.

3) ALCUNI ASPETTI GENERALI DELLE ATTIVITÀ DI INDAGINE PER INFORTUNIO

3.1 QUANDO ESCLUDERE LA NECESSITA’ DI INDAGINE DI PG

Nel rispetto della procedura regionale **non rientrano** tra gli infortuni da selezionare per l’effettuazione delle indagini gli infortuni:

- con lesioni lievi o derivanti da chiara accidentalità (come ad esempio: salendo, scendendo da automezzo, scivolamenti/cadute in piano, azioni manuali senza intervento di terzi);

- accaduti a datori di lavoro o titolare dell'impresa familiare (con l'eccezione di eventi causati da colpa di terzi come ad esempio nel caso di macchine marcate CE, installazioni non a norma, o rapporti di subordinazione "di fatto" ecc.);
- accaduti a componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti che sono responsabili in proprio dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 21 del D.Lgs. 81/08;
- in itinere e/o da incidente stradale (ad eccezione di ipotesi di colpa correlabili alla normativa di sicurezza sul lavoro);
- scolastici non legati all'uso di macchine utensili o di sostanze pericolose, né comunque riconducibili a violazione di norme di prevenzione infortuni.

3.2 CONSEGUENZE PER CHI VIENE INDIVIDUATO COME RESPONSABILE DELL'EVENTO

Le conseguenze per i responsabili dell'evento comprendono le sanzioni per i reati, la possibilità di rivalsa da parte dell'INAIL, le querele da parte dell'infortunato, il "pagamento delle quote" ecc. e possono riguardare persone diverse coinvolte nell'infortunio. Da questi aspetti è opportuno mantenere la "giusta distanza" perché non pesino nella valutazione dei fatti che invece devono essere analizzati per saper indicare correttamente le cause ed i relativi responsabili.

L'aspetto delle "conseguenze" può essere particolarmente "impegnativo" in presenza di rapporti di parentela tra le parti. Ad es. **gli obblighi che incombono sul datore di lavoro nei confronti dei propri lavoratori non possono venire meno anche nel caso di un rapporto fra padre e figlio in una impresa familiare.**

Per chiarire, riportiamo una frase esemplificativa tratta da una sentenza: "Il D.Lgs. 81/08 tutela la sicurezza di tutte le forme di lavoro anche quando non sussista un **rapporto formale di lavoro** ed anche quindi nei riguardi di chi collabora con il titolare in una impresa familiare. L'individuazione della figura del datore di lavoro si fonda tanto sulla presenza di un rapporto di lavoro quanto sulla **responsabilità di un organizzatore di impresa** e sulla sua titolarità di fatto dei poteri decisionali e di gestione alle quali corrisponde il dovere di predisporre le necessarie misure di sicurezza sul lavoro".

La responsabilità amministrativa dell'ENTE con le possibilità "esimenti" previste dall'art 30 e le sanzioni previste dal D.Lgs 231/01 ("pagamento delle quote", interdizioni, ecc.) diventeranno uno dei maggiori motivi per cui le aziende si impegneranno a garantire la sicurezza.

3.3 COME RAPPORTARSI ALLE AZIENDE

Ricordiamo alcuni aspetti:

- a) **al DdL** va comunicata la possibilità di avvalersi del supporto dei consulenti o di un legale;
- b) **il RLS** va coinvolto (almeno con un'informazione finale) e può fornire informazioni interessanti.
- c) **l'eliminazione di un rischio** (più o meno grave e più o meno incombente) va valutata anche tenendo conto dei tempi necessari ad attuare gli interventi richiesti. Si deve considerare infatti l'eventuale

necessità di eliminare immediatamente il rischio e i tempi concessi per la regolarizzazione dovranno tener conto della complessità degli interventi ma anche della sua consistenza. Possono essere indicate le misure immediate per farvi fronte in attesa della soluzione definitiva. In relazione alla permanenza del rischio (e talvolta, all'entità del danno) può essere valutata la necessità di operare un sequestro.

- d) **nella conduzione delle indagini per infortunio, ancor più che in altre** situazioni (sopralluoghi, verifiche, segnalazioni, ecc.), vanno evitati i **commenti in azienda**. Dietro ad un evento infortunistico ci sono effetti e risvolti umani, finanziari, legali, ecc. su persone, strutture e organizzazioni che durano nel tempo e devono essere trattati con molta accortezza. Si deve quindi essere cauti perché può accadere (come è probabilmente nell'esperienza di molti) che riscontri successivi determinino cambiamenti delle conclusioni ipotizzate in un primo momento (sia rispetto alle cause che rispetto alle responsabilità) . Per questo, in caso di richieste è opportuno non “sbilanciarsi” con commenti o anticipare possibili conclusioni sulle quali peraltro il P.M. deve anche esprimere il proprio parere. Si deve ricordare inoltre che in genere le Procure indicano che l'accesso alla documentazione è possibile solo su loro specifico placet.

3.4 COME SI TRAGGONO LE CONCLUSIONI

Nella notizia di reato l'analisi della dinamica dell'evento e le conclusioni che si ricavano devono essere supportate da riscontri oggettivi che per diventare sostenibili devono basarsi su fatti e su prove. Qualsiasi ipotesi deve essere verificata e poi sostenuta da elementi di prova e/o dalle SIT.

Dobbiamo stabilire le responsabilità certe in merito a cause certe e ciò che non ci compete non dovrebbe essere considerato e comunque non entrare nelle valutazioni finali.

3.5 COMUNICAZIONI TRA SERVIZI

La conoscenza della casistica degli infortuni dovrebbe **diventare un patrimonio comune** per permettere agli UPG SPISAL di contrapporre casi concreti di esperienza professionale (propria o di altri) ai “non è mai successo” che spesso sentiamo da imprenditori o loro consulenti. La conoscenza di casi reali rappresenta infatti **“la carta in più”** in mano allo SPISAL e l'utilizzo di **“casi analoghi”** dovrebbe facilitare le indagini e l'individuazione delle soluzioni da adottare.

Il sito dell'INAIL (INFOR.MO.), la comunicazione tra Servizi e -in prospettiva- Pervnet, dovrebbero permettere questa diffusione delle conoscenze.

3.6 LA VIOLAZIONE DELLA NORMA: APPROPRIATEZZA DEGLI ARTICOLI CONTESTATI

Si deve ricordare il **principio di “specificità” previsto dall’art 298 del D.Lgs 81/08.**

PREVNET potrebbe permettere un confronto anche sugli articoli contestati.

4) COME INDIVIDUARE LE POSIZIONI DI GARANZIA IN AZIENDA

Al fine dell’eventuale attribuzione delle responsabilità penali collegate all’accadimento di un infortunio è necessario in primo luogo individuare i soggetti titolari delle posizioni di garanzia disciplinate dal D.Lgs. 81/08 (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, medico competente coordinatore per l’esecuzione e per la progettazione, progettista, fabbricante, fornitore e installatore lavoratore). Per quel concerne la titolarità della posizione del datore di lavoro, di dirigente o di preposto deve essere tenuto presente il principio di effettività sancito dall’art. 299 del D.Lgs. 81/08.

Per quanto riguarda la figura del RSPP, pur in assenza di una posizione di garanzia con conseguente regime contravvenzionale disciplinato dal D.Lgs. 81/08, non è escluso che possa essere chiamato a rispondere per le conseguenze derivanti dall’inosservanza del proprio statuto d’azione delineato con riferimento al servizio di cui è responsabile nell’art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, qualora venga accertato che l’RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un’indicazione sbagliata o abbia trascurato di segnalare una situazione a rischio, inducendo il datore di lavoro a omettere una doverosa misura prevenzionale.

Il datore di lavoro è, secondo la definizione che ne dà, l’art. 2, co. 1, lett. b del D.lgs. 81/08:

- il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore (datore di lavoro in senso formale)
- il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (datore di lavoro sostanziale ai fini della sicurezza del lavoro).

Il datore di lavoro può coincidere quindi con il rappresentante legale dell’azienda ovvero distinguersene in caso in cui lo stesso abbia conferito ad altri la delega di parte delle sue funzioni (escluse cioè quelle di cui all’art. 17 comma 1 lett. a e b) secondo il dettato di cui all’art. 16 del D.Lgs. 81/08. Si tenga presente che la suddetta delega attribuisce compiti propri del datore di lavoro che si sommano agli obblighi di sicurezza che già il soggetto ha in funzione del ruolo che assume in azienda (es. dirigente, preposto o lavoratore).

Al fine della corretta individuazione del rappresentante legale nelle società si sintetizzano di seguito i diversi casi

SOCIETÀ DI PERSONE

- **Società Semplice (Ss)** tutti i soci sono titolari della società e quindi ne hanno la rappresentanza legale salvo che nel contratto sociale o in un patto separato, solo a uno o più soci siano attribuiti specifici poteri da esercitare in forma disgiunta o congiunta (art. 2257, 2258, 2266 c.c.); **Società in Nome Collettivo (Snc)** la rappresentanza legale è di tutti i soci salvo che nell'atto costitutivo siano espressamente indicati uno o più soci con poteri specifici (art. 2295 c.c.); **Società in Accomandita Semplice (Sas)** i rappresentanti legali sono i soci accomandatari a meno che nell'atto costitutivo ne vengano indicati specificamente solo uno o alcuni. La rappresentanza non può mai essere attribuita ad un socio accomandante (art. 2318 c.,c.).

SOCIETÀ DI CAPITALI

- **Società Per Azioni (Spa):** il ruolo di rappresentante legale spetta al consiglio di amministrazione, che generalmente attribuisce poteri di rappresentanza e amministrazione a uno o più amministratori delegati o direttori generali. In questo ultimo caso la delega è attribuita ad amministratori o direttori generali ai sensi dell' art. 2381 c.c. è interna, diversa per natura e limiti da quella dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08. Ne deriva che il delegato ai sensi dell'art. 2381 è titolare degli obblighi di cui all'art. 17 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 81/08.
- **Società in Accomandita per Azioni (Sapa):** la rappresentanza legale è attribuita ai soci accomandatari (art. 2455 c.c.)
- **Società a Responsabilità Limitata (Srl):** la rappresentanza legale spetta agli amministratori nominati tra i soci nell'atto costitutivo, salvo che lo stesso atto non preveda diversamente (art. 2475 c.c.).

SOCIETÀ COOPERATIVE la rappresentanza legale è attribuita ai soci amministratori (art. 2521 c.c.)

Vedi schema che segue

COME INDIVIDUARE LE POSIZIONI DI GARANZIA IN AZIENDA
(chiedere organigramma con nomina RSPP ed eventuali deleghe scritte)

PRESENZA DI DELEGA IN MATERIA DI SICUREZZA?

SI

NO

E' "EFFETTIVA" ?

si se (art 16 D.Lgs 81/08):

- ❖ è scritta e ha data certa,
- ❖ attribuisce al delegato i poteri organizzativi gestionali e di controllo necessari e la necessaria autonomia di spesa
- ❖ accettata per iscritto
- ❖ adeguatamente e tempestivamente pubblicizzata
- ❖ il delegato possiede i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dal ruolo

N.B. il delegante ha comunque l'obbligo di "non interferire" e vigilare sull'operato del delegato (assolto se art 30)

SI

NO

RESPONSABILITÀ DEL DELEGATO

RESPONSABILITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

In relazione alla situazione "di fatto" (mansioni concretamente svolte, responsabilità e autonomia attribuite), per il problema di sicurezza che ha determinato l'infortunio, possono essere coinvolte anche altre figure

DIRIGENTI

PREPOSTI (capo officina, responsabile cantiere o altri senza specifiche qualifiche)

MC, RSPP, CSE e CSP, progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori

LAVORATORI